



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE " VINCIAMO IL GIOCO "

INDICE

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'

- Art. 01) Denominazione
- Art. 02) Sede
- Art. 03) Scopo

TITOLO II SOCI

- Art. 04) Soci
- Art. 05) Criteri di ammissione dei soci
Cessazione dalla qualifica di socio
- Art. 06) Diritti e doveri dei soci

TITOLO III ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

- Art. 07) Organi sociali
- Art. 08) Assemblea dei soci
- Art. 09) Consiglio Direttivo
- Art. 10) Presidente
- Art. 11) Segretario
- Art. 12) Tesoriere
- Art. 13) L'Organo di Controllo

TITOLO IV PATRIMONIO ED ENTRATE DELL' ASSOCIAZIONE

- Art. 14) Patrimonio
- Art. 15) Entrate
- Art. 16) Bilancio
- Art. 17) Utili e avanzi di gestione

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18) Scioglimento associazione
- Art. 19) Regolamento interno
- Art. 20) Legge applicabile

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITÀ

Articolo 1) Denominazione

E' costituita "VINCIAMO IL GIOCO"

Associazione senza scopo di lucro regolamentata dal diritto italiano che ne disciplina l' esistenza.

Articolo 2) Sede

L'Associazione ha sede in Milano e può istituire sedi secondarie.

Articolo 3) Scopo

1. L'Associazione, che non ha finalità di lucro, ha per scopo le attività di sostegno sociale e sanitario delle dipendenze comportamentali ed in particolare della dipendenza da gioco d'azzardo in tutte le sue manifestazioni, mediante l'assistenza dei giocatori compulsivi e delle loro famiglie al manifestarsi di necessità sociali, terapeutiche, economiche e legali, tramite la divulgazione di una corretta informazione inerente le effettive condizioni psicofisiche di tali soggetti e la sensibilizzazione della collettività.

2. L'Associazione opererà sul territorio nazionale.

3. Per realizzare i propri scopi, l' associazione potrà in particolare sviluppare:

- a) l'attività di informazione e di sensibilizzazione sul rischio di dipendenza cui il gioco d'azzardo può portare;
- b) la promozione di iniziative di prevenzione, sostegno e cura, sia di carattere psicologico che legale, per i giocatori compulsivi e le loro famiglie;
- c) l'avvio e il mantenimento di contatti e collaborazioni con altre organizzazioni pubbliche o private che si occupino della tematica e abbiano i medesimi scopi;
- d) la promozione di eventi culturali che portino all'approfondimento delle caratteristiche di questa problematica.
- e) l'organizzazione, la promozione, il coordinamento di congressi scientifici e di formazione specialistica per l'analisi delle cause della dipendenza e per la messa a punto di protocolli comuni di cura e assistenza;
- f) tutto quanto possa essere utile al contenere la diffusione della dipendenza e all'assistenza ai giocatori compulsivi e alle loro famiglie;

4. Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge e comunque in via non prevalente.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì :

- a) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'associazione;

Per il conseguimento dei propri scopi, l'associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4) Soci

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche e che abbiano raggiunto la maggiore età, persone giuridiche, associazioni ed enti, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

Sono soci le persone fisiche e gli enti che collaborano fattivamente e sostengono l'attività dell'Associazione, e che vengano ammessi con tale qualifica a seguito di loro domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto, e dietro versamento dell' eventuale contributo associativo annuo.

Il Presidente dell'Associazione può proporre al Consiglio dell'Associazione la nomina di Soci benemeriti, cioè l'ammissione di persone che abbiano portato un contributo significativo alle attività dell'associazione. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso e salvo quanto previsto nel successivo art. 5.

Il numero dei soci è illimitato. Tutti i soci hanno i medesimi diritti ed i medesimi doveri.

La qualità di socio deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 5) Criteri di ammissione dei soci - Cessazione dalla qualifica di socio

1. Possono aderire all'associazione tutti coloro che accettano senza riserva gli scopi e le finalità dell'associazione riportati nel presente Statuto.

L'iscrizione all'organizzazione decorre dalla data di versamento della quota associativa che comporta l'iscrizione dei nuovi soci nel registro degli aderenti all'organizzazione salvo deliberazione contraria e motivata del Consiglio Direttivo a maggioranza di voti.

Il diniego dell'ammissione dell'aspirante socio deve essere comunicato per iscritto all'interessato.

Il Consiglio Direttivo accoglie l'adesione di persone giuridiche, associazioni ed enti, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

2. La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota associativa, nel caso di comportamento lesivo dell'immagine della organizzazione, nel caso di attività pregiudizievoli all'organizzazione o incompatibili con le finalità della stessa, nel caso di prolungata o ingiustificata assenza dalle iniziative dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo decide sull'esclusione a maggioranza di voti.

La delibera di esclusione, appositamente motivata, deve essere comunicata per iscritto al socio escluso.

Il socio che intenda recedere deve darne comunicazione al Presidente che, a sua volta, ne informa il Consiglio Direttivo. Il socio receduto od escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 6) Diritti e doveri dei soci

1. Tutte le categorie di Soci hanno i medesimi diritti ed i medesimi doveri.

L'Associazione promuove nel presente Statuto la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; Il socio ha l'obbligo di corrispondere regolarmente l'eventuale quota o contributo associativo, il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili né trasferibili. È fatto divieto di trasferimento della quota associativa, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e di rivalutabilità della stessa. La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell'assemblea che approva il bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

I soci sono inoltre obbligati:

- ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- al rispetto del regolamento interno che potrà essere redatto dal Consiglio Direttivo;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione, a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità sociali;

a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività.

L'Associazione promuove nel presente Statuto la eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; L'esercizio operativo del voto è regolamentato come segue dall'art. 8.6.

2. I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di esprimere il proprio voto
- di conoscere i programmi con i quali l' associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall' associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell' associazione.

3. Le prestazioni fornite dagli associati all' associazione sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute nell'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7) Organi sociali

Sono organi dell' associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell' associazione.

Articolo 8) Assemblea dei soci

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci dell' associazione che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed all'inizio di ogni riunione elegge in suo seno un Presidente, un Segretario ed eventuali scrutatori.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell' associazione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o di un quinto dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

2. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- a) l'approvazione della relazione di attività e del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- b) l'approvazione del programma e del bilancio preventivo per l'anno successivo;
- c) l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte del Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere i componenti dell'Organo di controllo.;
- f) approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

3. L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- a) modificare l'atto costitutivo e lo statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dell'organizzazione.

4. L'avviso di convocazione è inviato individualmente ai soci per iscritto, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, almeno 10 (dieci) giorni, ed in caso di urgenza 3 (tre) giorni, prima della data stabilita, o reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e la data dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione anche nella stessa giornata. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

5. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6. Ciascun socio ha diritto a un solo voto.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea devono risultare dall'apposito verbale redatto dal segretario del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente.

Alle votazioni nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie non è ammesso il voto per delega.

Dato il carattere nazionale dell'Associazione, per favorire la fattiva partecipazione di tutti i soci alle delibere dell'Assemblea è ammessa l'introduzione di forme di voto a distanza, tramite l'utilizzo abbinato delle tecnologie informatiche di internet e di posta elettronica, purché espresso dal socio avente diritto di voto e trasmesso con forma documentante in modo adeguato la sua identità.

Tale voto deve essere immesso nel sistema informatico, su programma proprietario dell'Associazione, nei tre giorni antecedenti l'assemblea ed entro l'ora successiva a quella del suo inizio, sia essa in prima o in seconda convocazione.

Il voto espresso a distanza ha valore per il conteggio in seno all'assemblea in prima convocazione e, ove in tale occasione non venga raggiunto il quorum, non conserva la sua validità per la seconda convocazione per la quale, quindi, verrà aperta una sessione di voto a distanza ex novo.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di voto dei soci presenti e la validità dei voti inviati per corrispondenza. La votazione dei presenti fisicamente all'assemblea avviene per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla Legge o dalla volontà dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea a tal fine nomina fino a quattro Scrutatori.

7. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale ovvero mediante invio dello stesso a mezzo posta elettronica ai soci che ne facciano espressa richiesta.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'organizzazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Articolo 9) Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente più un numero pari di Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea dei soci riunita in sede ordinaria.

Possono essere eletti alla carica di Consigliere e di Presidente tutti gli associati persone fisiche maggiorenni nonché quanti, al momento della nomina, rivestano la qualifica di rappresentante (designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata) di persona giuridica, organizzazione o ente socio.

Il Consiglio è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, che restano in carica per 3 esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I Consiglieri rimangono comunque in carica sino a che non siano stati nominati i loro successori.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri, gli altri provvedono a nominare i sostituti; i Consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva riunione assembleare.

I componenti cooptati nel modo che precede scadono con gli altri componenti.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri nominati dall'assemblea degli associati, si intende decaduto l'intero Consiglio.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro dell'Organo di controllo.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

2. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta si renda necessario e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve tenersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente ai componenti il Consiglio per iscritto, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, almeno dieci giorni prima della data stabilita e, in casi di urgenza, anche mediante telegramma o telefax spedito ai consiglieri almeno tre giorni prima.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Tuttavia anche in mancanza di formale convocazione il Consiglio può radunarsi validamente e deliberare quando sono presenti tutti gli amministratori.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro i quali possono esprimere un parere consultivo. Gli stessi non hanno però diritto di voto.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale che deve essere trascritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione, con espressa eccezione per quei poteri che sono riservati dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci o degli altri organi sociali.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) determina l'ammontare del contributo associativo annuale;
- b) predispone annualmente il programma delle iniziative sociali;
- c) elabora il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale successivo;
- d) elabora il bilancio consuntivo contenente i dati di spesa e di entrata relativi all'esercizio annuale trascorso, corredandolo di una relazione sulla attività svolta nell'anno;
- e) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- f) nomina il Segretario e il Tesoriere; le due cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona;
- g) accoglie o respinge le domande degli aspiranti soci;
- h) delibera in merito all'esclusione di soci;

- i) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- l) istituisce gruppi, commissioni e sezione di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio ed alle Assemblee con parere consultivo non vincolante;
- m) vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse e promuove l'attività dell' associazione;
- n) adotta tutti i provvedimenti necessari al funzionamento dell' associazione e diretti al raggiungimento dei suoi scopi;
- o) valuta le modifiche di statuto proposte dal Presidente da sottoporre all'Assemblea;
- q) redige il regolamento dell' associazione e/o vi apporta modifiche in funzione del mutare delle esigenze organizzative della stessa.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, al Presidente ovvero, singolarmente, ad uno o più dei suoi componenti. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio Direttivo sul loro operato.

L'ufficio di consigliere è gratuito.

Articolo 10) Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo scegliendolo tra i suoi componenti. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

2. Al Presidente spetta:

- a) la firma e la legale rappresentanza dell' associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) proporre al Consiglio gli indirizzi programmatici della attività annuali;
- d) curare, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con gli Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e Private ed altri Organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell' associazione;
- e) proporre al Consiglio la nomina di soci benemeriti;
- f) nominare se necessario avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l' associazione davanti qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa;
- g) presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- h) assumere, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, o impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il presidente è responsabile della tenuta dei libri sociali.

L'ufficio di Presidente è gratuito.

Articolo 11) Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, per lo stesso periodo di tempo del Consiglio Direttivo; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Egli, in particolare:

- a) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- b) provvede alla gestione operativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché all' impostazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- c) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

Articolo 12) Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni ed è rinominabile

Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni:

- controlla la gestione contabile e patrimoniale dell'Associazione;
- predispone e sottopone al Consiglio Direttivo i bilanci, preventivo e consuntivo;
- cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche.

Articolo 13) L'organo di controllo

L'Assemblea può provvedere alla nomina di un organo di controllo in forma collegiale o monocratica scegliendo tra gli iscritti all'albo dei revisori legali. Qualora fosse nominato in forma Collegiale esso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci, con la designazione del Presidente del Collegio.

All'organo di controllo è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa, per poi riferire all'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Alla fine di ciascun esercizio, l'organo di Controllo predisporrà un'apposita relazione ai bilanci.

Per la loro durata in carica e rieleggibilità valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e della legge, cura la tenuta del libro delle adunanze dell'Organo di controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

L'ufficio di Organo di controllo potrà essere remunerato.

TITOLO IV

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14) Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- b) dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione;
- c) dai beni o contributi che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo;
- d) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- f) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione e da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Articolo 15) Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi, l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 5;
- eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da attività principali, connesse o accessorie;
- entrate derivanti da attività commerciali marginali.

Il Consiglio annualmente stabilisce la quota sociale. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota sociale.

Articolo 16) Bilancio

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per il solo anno della variazione (2019-2020) l'esercizio sarà di 18 mesi e terminerà il 31 dicembre 2020.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all' approvazione dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dell'Organo di controllo, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l' associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio sociale.

Il bilancio dovrà restare depositato presso la sede dell' associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea degli associati convocata per la sua approvazione. Lo stesso potrà essere inviato a mezzo posta elettronica ai soci che ne facciano espressa richiesta.

Qualora l' associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi, il Consiglio Direttivo dovrà redigere, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche mediante una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate.

Articolo 17) Utili e avanzi di gestione

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; Gli eventuali utili ed avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere obbligatoriamente utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18) Scioglimento dell'associazione

1. L' associazione ha durata illimitata.

2. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria in presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Lo scioglimento dell' associazione può essere deliberato:

- per impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale;
- per impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- per ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l' associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento dell' associazione, l'assemblea nomina uno o più liquidatori.

3. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, esclusivamente per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, **sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge,**

E' comunque escluso ogni riparto di attività fra gli associati o rimborso di quote associative o contributi.

Articolo 19) Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 20) Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile.

Milano, 22 ottobre 2019